COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2003

che modifica la decisione 2003/153/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.

(2) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, le autorità olandesi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE ([3]) che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.

(3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione provvisoria 2003/153/CE ([4]) che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

(4) Tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è opportuno prorogare le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/153/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 2 della decisione 2003/153/CE, i termini «fino alla mezzanotte del 6 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 12 del 13 marzo 2003».

2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.
([3]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.
([4]) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.